

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Oggi 9 Aprile 2020 si è tenuto l'esame congiunto tra:

- **Marionnaud Parfumeries Italia srl** rappresentata dal Responsabile delle Risorse Umane sig. Fabio Falappa, con l'assistenza dell'avv. Tommaso Civitelli
- **Filcams CGIL**, rappresentata dal sig.ra V. Caccерini
- **Fisascat Cisl**, rappresentata dal sig.ra E. Vanelli
- **Uiltucs Uil**, rappresentata dal sig. E. Fagnoli

Per definire un programma di intervento temporaneo a sostegno del reddito in favore dei dipendenti di Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. la cui attività lavorativa è stata sospesa a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

*** **

Premesso

- Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l. opera nel settore della cosmetica (profumeria ed affini), nell'ambito del quale svolge attività di vendita al dettaglio di prodotti cosmetici nei propri punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale.
- Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l. opera attraverso una rete di 129 punti vendita diretti distribuiti sul territorio nazionale, come da elenco allegato, ed una unica sede amministrativa sita in Milano.
- L'organico attuale della Società è composto da n°619 dipendenti, di cui n°551 addetti ai punti vendita del territorio nazionale e n°68 (di cui 7 dirigenti) addetti alla sede amministrativa della Società sita in Milano.
- Si allega un elenco dei 551 addetti ai punti vendita e dei 68 addetti alla sede amministrativa della Società. **(Allegato 1)**.
- Il CCNL applicato per tutti i lavoratori è quello del terziario (commercio), mentre per i dirigenti è quello dei dirigenti (commercio).
- A seguito del diffondersi repentino dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l., in ossequio ai provvedimenti adottati dal Governo, dalle Autorità sanitarie nazionali e dalle singole Regioni, ha posto in essere, a partire dal 23.02.2020, le seguenti misure:
 - con decorrenza 12.03.2020 la Società ha disposto la temporanea chiusura dei 129 punti vendita e la contestuale sospensione dell'attività lavorativa ivi svolta dai dipendenti addetti. Tale ultima decisione è stata assunta da Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. al precipuo scopo di tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti in considerazione del fatto che gli stessi, avendo il contatto con il pubblico, sono maggiormente esposti alla diffusione del Virus Covid 19.
 - attivato, laddove possibile, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da remoto per i dipendenti addetti alla sede amministrativa di Milano i quali, stante la chiusura dei punti vendita, si sono occupati della gestione dei residui aspetti gestionali ed amministrativi della Società.
- Con nota del giorno 13.03.2020, la Società ha comunicato a tutti i dipendenti la chiusura dei punti vendita a partire dal 12.03.2020, comunicando altresì ai soli dipendenti dei punti vendita non già assenti dal

J.M.P.

SA

df

R

lavoro per eventi sospensivi, l'esonero dalla prestazione lavorativa e la contestuale collocazione in permesso/ferie residui, seguendo così le indicazioni fornite dal DPCM dell'8.03.2020.

- Successivamente, la Società ha valutato la possibilità e la compatibilità economica/finanziaria di assicurare la corresponsione ai dipendenti sospesi, con modalità e periodo da definire, di un importo che potesse integrare la differenza tra trattamento di integrazione salariale e stipendio.

Le parti, dopo approfondita discussione e richiamate le premesse di cui sopra, concordano quanto segue.

1. Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. presenterà tempestivamente istanza di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge n°18 pubblicato in data 17 marzo 2020, ovvero, ricorrendone le condizioni di legge, ad altro ammortizzatore sociale previsto dalla attuale normativa italiana ed in particolare alla Cassa Integrazione Straordinaria.
2. La richiesta di accesso alla CIG in deroga riguarderà tutti i dipendenti della Società ed avverrà con i seguenti contenuti sostanziali che differiscono per i dipendenti addetti ai punti vendita e per quelli addetti alla sede amministrativa di Milano:

Dipendenti addetti ai punti vendita

- a) **Dipendenti:** Per tutti i 551 dipendenti addetti ai 129 punti vendita della Società, esclusi i dipendenti il cui rapporto di lavoro non sia già sospeso per altra causale di legge.
- b) **Decorrenza:** per ogni singolo dipendente, a partire dal termine di smaltimento dei permessi e dei giorni di ferie residui maturati e comunque a partire da una data non anteriore al 12.03.2020.
- c) **Durata:** Per l'intero periodo iniziale di 9 settimane previsto dall'art. 22 del Decreto Legge n°18 pubblicato in data 17 marzo 2020, fatta salva la possibilità di revocare e/o anticipare e/o prorogare la sospensione dal lavoro qualora lo consentissero le circostanze. Per i dipendenti addetti ai punti vendita situati in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (cd. *zone rosse*) la durata della sospensione potrà arrivare a 13 settimane come previsto dalla normativa vigente. Per i dipendenti titolari di contratto di lavoro a termine previsto in scadenza in data anteriore al periodo di 9 o 13 settimane, la durata della sospensione in CIG in deroga coinciderà con la scadenza del contratto a termine.
- d) **Modalità:** Sospensione a zero ore, senza rotazione e senza anticipazione a carico Azienda, fatta salva l'integrazione parziale da parte dell'Azienda come prevista ai successivi punti 4, 5 e 6.
- e) **Rotazione:** Le parti si danno atto che in ipotesi di apertura anche solo parziale dei punti vendita, i dipendenti ivi addetti che svolgono mansioni fungibili ruoteranno nell'ambito della sospensione dal lavoro. La Società si impegna a garantire il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza sanitaria all'atto della riapertura anche solo parziale dei punti vendita.
- f) **Aspetti economici:** Durante il periodo di sospensione non vi sarà anticipazione a carico Azienda, fatta salva l'integrazione parziale da parte dell'Azienda come prevista ai successivi punti 4, 5 e 6.

Dipendenti addetti alla sede amministrativa di Milano

- g) **Dipendenti:** Per tutti i 68 dipendenti addetti alla sede di Milano, esclusi i dirigenti ed i dipendenti il cui rapporto di lavoro non sia già sospeso per altra causale di legge.
- h) **Decorrenza:** per ogni singolo dipendente, a partire dal termine di smaltimento dei permessi e dei giorni di ferie residui maturati e comunque a partire da una data non anteriore al 30.03.2020.
- i) **Durata:** Per l'intero periodo di 13 settimane previsto dal combinato disposto degli art. 17 del Decreto Legge n° 9 del 2 marzo 2020 e dall'art. 22 del Decreto Legge n°18 pubblicato in data 17 marzo 2020, fatta salva la possibilità di revocare e/o anticipare e/o prorogare la sospensione dal lavoro qualora

✍️ Digita qui il testo

✍️

lo consentissero le circostanze. Per i dipendenti titolari di contratto di lavoro a termine previsto in scadenza in data anteriore al periodo di 13 settimane, la durata della sospensione in CIG in deroga coinciderà con la scadenza del contratto a termine.

- j) Modalità: Sospensione parziale senza rotazione sino al 70% dell'orario di lavoro settimanale. Pertanto la riduzione dell'orario di lavoro con richiesta di Cig in deroga non potrà superare le 28 ore settimanali per i dipendenti assunti con contratto di lavoro *full-time* e le 21 ore settimanali per i dipendenti assunti con contratto di lavoro *part-time* al 75%.
- k) Modalità operative: All'inizio di ogni settimana lavorativa i responsabili della sede di Milano predisporranno un piano di lavoro con l'indicazione della quantità e la distribuzione giornaliera delle ore di lavoro richieste a ciascun dipendente. Per le ore di lavoro per cui non vi è sospensione, l'attività lavorativa continuerà ad essere prestata in regime di cd. *lavoro agile*, fatta salva la possibilità, ove le condizioni lo consentiranno, di riprendere l'attività presso la sede della Società. La Società si impegna a garantire il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza sanitaria all'atto della riapertura anche solo parziale della sede amministrativa.
- l) Aspetti economici: Durante il periodo di sospensione non vi sarà anticipazione a carico Azienda, fatta salva l'integrazione parziale da parte dell'Azienda come prevista ai successivi punti 4, 5 e 6.
3. Le Parti si danno atto che durante il periodo di sospensione (a zero ore per i dipendenti addetti ai punti vendita e parziale per i dipendenti addetti alla sede di Milano) non matureranno in favore dei dipendenti gli istituti retributivi contrattuali cd. *differiti*, ovvero tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi, rol, mentre ovviamente tali istituti matureranno sulle ore lavorate dai dipendenti della sede di Milano.
4. Al fine di evitare ai dipendenti sospesi i disagi connessi alle tempistiche di istruzione della pratica di CIG in deroga ed alla successiva erogazione dell'intervento di integrazione salariale, la Società, venendo incontro a specifica richiesta delle OO.SS., erogherà ad ogni dipendente collocato in CIG in deroga quanto segue:

Dipendenti addetti ai punti vendita

- 4.1 per il solo periodo **12.03.2020 – 30.04.2020** un importo a titolo di prestito infruttifero con obbligo di restituzione parziale con le modalità di cui *infra*, che sarà corrispondente all'importo netto che il dipendente avrebbe percepito nel medesimo periodo ove non fosse stato sospeso dal lavoro. Tale importo erogato dall'Azienda sarà considerato al netto di quanto già percepito nel medesimo periodo a seguito della fruizione dei permessi e delle ferie arretrate. Resta inteso che l'importo corrisposto a tale titolo e per tale periodo non concorrerà alla maturazione degli istituti retributivi contrattuali cd. *differiti*. Tale importo sarà pagato ai dipendenti, a mezzo bonifico bancario, secondo le tempistiche utilizzate dalla società per il versamento delle competenze mensili e quindi entro il 2 Aprile 2020 per quanto riguarda il dovuto per il periodo di Marzo 2020 ed entro il 5 Maggio 2020 per quanto dovuto per il periodo di Aprile 2020.

Dipendenti addetti alla sede amministrativa di Milano

- 4.2 per il solo periodo **30.03.2020 – 30.04.2020** un importo a titolo di prestito infruttifero con obbligo di restituzione parziale con le modalità di cui *infra*, che sarà corrispondente all'importo netto che il dipendente avrebbe percepito nel medesimo periodo ove non fosse stato sospeso dal lavoro. Tale importo erogato dall'Azienda sarà considerato al netto di quanto già percepito nel medesimo periodo a seguito della fruizione dei permessi e delle ferie arretrate. Resta inteso che l'importo corrisposto a tale titolo e per tale periodo non concorrerà alla maturazione degli istituti retributivi contrattuali cd. *differiti*.

J.M.P.

SA

✍

R


Tale importo sarà pagato ai dipendenti, a mezzo bonifico bancario, secondo le tempistiche utilizzate dalla società per il versamento delle competenze mensili e quindi entro il 2 Aprile 2020 per quanto riguarda il dovuto per il periodo di Marzo 2020 ed entro il 5 Maggio 2020 per quanto dovuto per il periodo di Aprile 2020.

5. Le OO.SS. si impegnano a sensibilizzare i dipendenti della Società a notificare alla stessa l'esatto importo netto complessivo dell'integrazione salariale ricevuta da parte dell'INPS per il periodo 12.03.2020 – 30.04.2020 per quanto riguarda i dipendenti addetti ai punti vendita e per il periodo 30.03.2020 – 30.04.2020 per i dipendenti addetti alla sede amministrativa di Milano.
6. Fermo quanto sopra, la Società procederà a recuperare parzialmente l'importo di cui ai punti 4.1 e 4.2 previa trattenuta dagli stipendi dei dipendenti maturati al termine della sospensione dal lavoro di una somma pari ad un quinto dello stipendio mensile netto, e ciò sino alla integrale concorrenza dell'importo di integrazione salariale pagato dall'INPS per il periodo 12.03.2020 – 30.04.2020 per quanto riguarda i dipendenti addetti ai punti vendita e per il periodo 30.03.2020 – 30.04.2020 per i dipendenti addetti alla sede amministrativa di Milano.
7. Le parti si danno atto che la procedura di recupero degli importi inizierà a decorrere dalle competenze di agosto 2020.
Le Parti si danno atto che la procedura di recupero delle somme dovrà terminare entro la data del 31.12.2020.
Le Parti si danno atto che per i dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro entro la data del 31.12.2020, con qualsiasi causale, la restituzione dell'importo avverrà con le modalità di cui al punto 6, ovvero previa trattenuta sulle competenze di fine rapporto maturate.
8. Le Parti si danno atto che la differenza tra l'importo netto percepito dai dipendenti in forma di prestito infruttifero per il periodo 12.03.2020 – 30.04.2020 per quanto riguarda i dipendenti addetti ai punti vendita e per il periodo 30.03.2020 – 30.04.2020 per i dipendenti addetti alla sede amministrativa di Milano e la minor somma che gli stessi avranno restituito alla Società con le modalità di cui al punto 6), resterà definitivamente acquisita dal dipendente, senza obbligo di restituzione alla Società, e avrà natura retributiva a titolo di integrazione al trattamento CIG.
9. Il presente Verbale di Accordo annulla e sostituisce l'Accordo Sindacale già sottoscritto tra le parti in data 30.03.2020.
10. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso positivamente la procedura di consultazione sindacale di legge.


L.C.S.

Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l.


avv. Tommaso Civitelli



Filcams CGIL Nazionale



Fisascat CISL Nazionale



Uiltucs UIL Nazionale

